




SCHEMA PRATICA

DETRAZIONE SPESE SANITARIE GENERICHE



Detrazione IRPEF nella misura del 19% per le spese mediche sostenute per prestazioni rese da un medico "generico", oppure quelle rese da un medico specialista in branca diversa da quella correlata alla prestazione;

SPESE SANITARIE GENERICHE-LE VOCI DETRAIBILI

SPECIALITÀ MEDICINALI	Le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008, sono detraibili (o deducibili) se la spesa risulta certificata da fattura o da scontrino fiscale, cosiddetto "scontrino parlante", in cui risultino specificati la natura, la qualità (vedi codice AIC) e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario (Circolare 21.04.2009 n. 18, risposta 4).
FARMACI	
MEDICINALI OMEOPATICI	
PREPARAZIONI GALENICHE	È necessario che la spesa sostenuta risulti certificata con documenti contenenti l'indicazione della natura ("farmaco" o medicinale"), qualità (in questo caso preparazione galenica), quantità e codice fiscale del destinatario. Per tali medicinali la farmacia, se incontra difficoltà nell'emettere scontrini fiscali parlanti, deve ricorrere all'emissione della fattura.
PARAFARMACI	È esclusa la detraibilità o deducibilità della spesa relativa all'acquisto di "parafarmaci", quali ad esempio integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, anche se acquistati in farmacia, e anche se assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica (Risoluzione 22.10.2008 n. 396).
RILASCIO CERTIFICATI MEDICI PER USO SPORTIVO, PATENTE ECC	Detrazione ammessa
ALIMENTI AI FINI MEDICI SPECIALI	Se inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro della Sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti






DOCUMENTI DA CONSERVARE E CONTROLLARE

Farmaci anche omeopatici acquistati, anche all'estero, presso farmacie, supermercati ed altri esercizi commerciali o attraverso farmacie online	Fattura o scontrino fiscale (cosiddetto parlante) in cui devono essere specificati natura (farmaco o medicinale, OTC, ecc.), qualità (codice alfanumerico) e quantità del prodotto acquistato nonché il codice fiscale del destinatario. Per il farmaco acquistato all'estero idonea documentazione come indicato nella circ. A.D.E n. 34 del 2008
Prestazioni rese da medici generici (anche omeopati)	Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico
Certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali	

DETRAZIONE SPESE SANITARIE SPECIALISTICHE



Detrazione IRPEF nella misura del 19% per le spese sostenute *per prestazioni specialistiche ossia che si riferiscono alle prestazioni rese da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la*

Sono da ricomprendere tra le spese specialistiche detraibili, **se eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista le voci di spesa come sotto riportate.**

SPESE SANITARIE SPECIALISTICHE- LE VOCI DETRAIBILI

<ul style="list-style-type: none"> ✓ esami di laboratorio; ✓ controlli ordinari sulla salute della persona; ✓ ricerche e applicazioni; ✓ elettrocardiogrammi; ✓ ecocardiografia; ✓ elettroencefalogrammi; ✓ T.A.C.(tomografia assiale computerizzata); ✓ risonanza magnetica nucleare; ✓ ecografie; ✓ indagini laser; ✓ ginnastica correttiva; ✓ ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo; ✓ seduta di neuropsichiatria; 	Per il riconoscimento della detrazione la natura "sanitaria" della prestazione resa deve risultare dalla descrizione riportata nella fattura, così da escludere la detrazione per le prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario. Qualora la descrizione della prestazione non soddisfi tale requisito è necessario richiedere l'integrazione della fattura al soggetto che l'ha emessa (vedi circolare A.D.E. n°7/2017).
--	---





<ul style="list-style-type: none">✓ dialisi;✓ cobaltoterapia;✓ iodio-terapia;✓ anestesia epidurale,✓ inseminazione artificiale;✓ amniocentesi;✓ villocentesi;✓ altre analisi di diagnosi prenatale	
ALTRI VOCI/PRESTAZIONI DETRAIBILI	
→ redazione di una perizia medico-legale, oltre che, naturalmente, le eventuali spese mediche ad essa finalizzate, quali le spese sostenute per visite mediche, analisi, indagini radioscopiche;	
→ rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche (senza prescrizione medica);	
→ rese da biologi nutrizionisti la cui professione, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario DEL Servizio sanitario Nazionale (senza prescrizione medica);	
→ rese da ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco (parere Min. Salute 20 ottobre 2016), non è necessari la prescrizione medica;	
→ prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel DM 29 marzo 2001 quali ad esempio fisioterapista e dietista anche senza prescrizione medica	
TRATTAMENTI ESTETICI	
E' esclusa la detrazione per le prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario	
SPESE NON DETRAIBILI	
<ul style="list-style-type: none">⇒ conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso "autologo", cioè per future esigenze personali;⇒ circoncisione rituale non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche e le spese per il test del DNA per il riconoscimento della paternità (parere Min. Salute 20 ottobre 2016);⇒ prestazioni rese dagli osteopati, in quanto l'osteopata non è annoverabile fra le professioni sanitarie riconosciute. Le prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitari;⇒ prestazioni rese dai pedagogisti, in quanto quella del pedagogista non può essere considerata una professione sanitaria;⇒ prestazioni di massofisioterapia rese da soggetti aventi titoli conseguiti dopo il 17 marzo 1999, anche in presenza di prescrizione medica;⇒ trattamenti di haloterapia (o Grotte di sale) in attesa che il Ministero della Salute svolga specifici approfondimenti;⇒ acquisto e realizzazione di una piscina, ancorché utilizzata per scopi terapeutici (idrokinestiterapia);⇒ frequenza di corsi in palestra anche se accompagnate da una prescrizione medica.	





DOCUMENTI DA CONSERVARE E CONTROLLARE (FONTE A.D.E. CIRCOLARE N°7)

Prestazioni mediche specialistiche, perizie medico legali	<ul style="list-style-type: none">• Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dallo specialista• Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale
Esami di laboratorio, Radiografie, tac, ecografie, endoscopie, indagini laser, elettrocardiogrammi, ecc. Indagini di diagnosi prenatale Dialisi e trasfusioni Inseminazione artificiale e crioconservazione degli ovociti e degli embrioni Sedute di logoterapia anestesia epidurale Cobaltoterapia, iodoterapia, ecc	<ul style="list-style-type: none">⇒ Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale, dal centro sanitario o dallo specialista che ha effettuato la prestazione⇒ Ricevuta fiscale o fattura relativa al ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale⇒ Per le tecniche di PMA (Procreazione medicalmente assistita) è necessario che dal documento di spesa risulti l'iscrizione della struttura nell'apposito Registro istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità
Cure termali	<ul style="list-style-type: none">⇒ Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;⇒ Prescrizione medica e ricevuta attestante l'importo della spesa sostenuta se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale.
Prestazioni professionali di cui al DM 29/03/2001 (fisioterapista, dietista ecc.)	<ul style="list-style-type: none">⇒ Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata dal professionista sanitario da cui risulti la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa;⇒ Documentazione fiscale in forma di ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
<ul style="list-style-type: none">▪ Spese di assistenza specifica sostenute per assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);▪ prestazioni rese da personale	<ul style="list-style-type: none">⇒ Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta anche in forma di ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;⇒ Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione:





<p>in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;▪ prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;▪ prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale	<p>attestazione che la prestazione è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo</p>
<p>Massoterapia</p>	<p>⇒ Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta con indicazione della prestazione resa e dell'attestazione del possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999.</p>
<p>Mesoterapia e ozonoterapia</p>	<p>⇒ Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata da medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria;</p> <p>⇒ Prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria.</p>

QUESITO N° 1

Sono detraibili le spese sostenute per le prestazioni di Massiofisioterapia?

Le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili solo se rese da soggetti che hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione triennale. Le prestazioni rese da massofisioterapisti che hanno conseguito il diploma successivamente a tale data non sono detraibili, neanche in presenza di una specifica prescrizione medica.





QUESITO N° 2

Per quali prestazioni è necessaria la prescrizione medica?

L'obbligo di prescrizione medica riguarda:

- ✓ i trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria;
- ✓ le prestazioni chiropratiche per le quali è richiesto, inoltre, che siano eseguite in centri all'uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista;
- ✓ le cure termali con eccezione naturalmente delle spese relative al viaggio e al soggiorno termale.

QUESITO N° 3

In materia di assistenza specifica in ambito sanitario quali sono le voci detraibili?

La detrazione spetta per i compensi erogati a personale paramedico abilitato (infermieri professionali), ovvero a personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio: prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa).

QUESITO N° 4

Quando l'intervento di dermopigmentazione è considerato di natura medico-sanitaria?

L'intervento di dermopigmentazione di ciglia e sopracciglia, anche se non è effettuato per finalità di cura, può essere considerato di natura medico sanitaria a condizione che sia eseguito da personale medico presso strutture sanitarie provviste della regolare autorizzazione in quanto, anche se non finalizzato alla cura, è finalizzato a correggere almeno in parte una condizione secondaria della malattia e ad alleggerirne l'impatto psicologico.

